

Il 29 maggio 2015 è entrata in vigore la **legge 22 maggio 2015, n. 68** recante "**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE.**" (pubblicata nella G.U. n. 122 del 28.05.2015).

La legge 68/2015 si compone di tre articoli.

L'art. 1, comma 1, introduce nel libro secondo del codice penale un inedito Titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente (c.d. *ecoreati*), prevedendo anche disposizioni di coordinamento nello stesso codice e in leggi speciali; i commi successivi modificano il Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) in particolare introducendo una specifica disciplina per l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di tutela dell'ambiente.

L'art. 2 inasprisce le sanzioni irrogabili per alcuni illeciti previsti dalla legge n. 150 del 1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione).

L'art. 3 stabilisce l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.

IL NUOVO TITOLO VI-BIS (DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE)

Nel libro secondo del codice penale è stato inserito dopo il Titolo VI l'inedito "Titolo VI-bis – Dei delitti contro l'ambiente", che si compone di 12 articoli:

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale)

Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)

Art. 452-quater. (Disastro ambientale)

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente)

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Art. 452-septies. (Impedimento del controllo)

Art. 452-octies. (Circostanze aggravanti)

Art. 452-novies. (Aggravante ambientale)

Art. 452-decies. (Ravvedimento operoso)

Art. 452-undecies. (Confisca)

Art. 452-duodecies. (Ripristino dello stato dei luoghi)

Art. 452-terdecies. (Omessa bonifica).

Prima di questa legge, la risposta sanzionatoria ai fenomeni criminali di grave inquinamento dell'ecosistema era data dall'applicazione degli articoli 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi) e 449 (delitti colposi di danno) del codice penale. La norma incriminatrice di cui all'art. 434 c.p. fa tuttavia riferimento al "disastro" genericamente (altro disastro) tant'è che in dottrina si parla di "**disastro innominato**", nozione su cui gravita la descrizione del fatto illecito, che si connette all'impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a mettere in pericolo la pubblica incolumità.

Sia la Corte di legittimità sia il Giudice delle leggi hanno comunque affrontato in modo approfondito l'esegesi della norma, precisando che il termine "disastro" va inteso come evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immane, che abbia destato un esteso senso di allarme, e idoneo a esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone (sentenza Corte costituzionale n. 327/2008 e, per tutte, Cassazione sez. III n. 9418/2008 e sez. V n. 40330/2006). Peraltro, già nei lavori preparatori del codice penale, è detto che la "potenza espansiva del nocumento" è un requisito che connota la nozione di "altro disastro".

Tuttavia, la Corte costituzionale, nella sopra citata sentenza, afferma che "in relazione ai problemi interpretativi che possono porsi nel ricondurre alcune ipotesi al paradigma del c.d.

disastro innominato (tra le quali, segnatamente, l'ipotesi del disastro ambientale), è auspicabile un intervento del legislatore penale che disciplini in modo autonomo tali fattispecie criminose."

Sentita l'esigenza di uscire dalle difficoltà interpretative e applicative di una norma pensata per altre specie di "disastro" che, come il crollo, sono naturalisticamente confinabili in un ben determinato ambito spazio/temporale, e raccolto l'auspicio della Corte costituzionale (citata sentenza n. 327 del 2008) il legislatore ha ora inserito nel codice penale cinque nuove figure di reato:

- inquinamento ambientale
- disastro ambientale
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- impedimento del controllo
- omessa bonifica

accompagnandole con ulteriori interventi di raccordo con il Codice dell'Ambiente e con la disciplina della responsabilità degli enti.

L'articolato contempla inoltre una forma di ravvedimento operoso per chi collabora con le autorità prima della definizione del giudizio, garantendo un'attenuazione delle sanzioni previste.

Art. 452-bis (Inquinamento ambientale)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Arresto in flagranza FACOLTATIVO sia consumato sia tentato (per i minorenni arresto non consentito);

Fermo indiziato ex art. 384 c.p.p. non consentito.

competenza: Tribunale in composizione monocratica

Si tratta di un reato di evento e di danno, dove l'evento di danno è costituito dalla compromissione o dal deterioramento, significativi e misurabili, dei beni ambientali indicati nei due numeri del primo comma (acque, aria, ecosistema, ecc.).

L'inquinamento ambientale può verificarsi sia mediante una condotta attiva, sia attraverso una condotta omissiva impropria, cioè con il mancato impedimento dell'evento da parte di chi, secondo la legge, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto a un fatto inquinante dannoso o pericoloso.

Per inquinamento significativo può intendersi un fatto, per dimensione, di chiara evidenza. La "misurabilità" potrebbe invece fare riferimento alle norme del codice dell'ambiente e in particolare al necessario superamento di soglie minime di rischio.

Tra i beni tutelati si parla anche di ecosistema (termine già presente nell'art. 117/2/lett. s) della Costituzione). Tuttavia non esiste nel nostro ordinamento giuridico una norma che definisce un sistema ecologico.

Dal sito web "treccani.it" : è l'insieme degli organismi viventi e delle sostanze non viventi con le quali i primi stabiliscono uno scambio di materiali e di energia, in un'area delimitata, per es.

un lago, un prato, un bosco ecc. ... Quasi sempre gli ecosistemi sono sistemi aperti, che hanno scambi più o meno intensi di materiali e di energia con altri ecosistemi.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante speciale a effetto comune (pena aumentata ex art. 64 c.p.) per l'ipotesi di inquinamento di aree tutelate o in danno di specie animali e vegetali protette. Ma quali sono le specie protette? Bisogna dunque fare riferimento a norme specifiche inerenti alla protezione di flora o fauna.

Art. 452-ter

(Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale)

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione

personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

La disposizione crea una figura di reato, l'inquinamento ambientale, aggravato dall'evento di morte o lesioni, costruita sulla falsariga dell'art. 586 c.p. contemplando una serie di pene graduata secondo la gravità delle conseguenze del delitto.

Va peraltro osservato, non senza perplessità, come il legislatore penale abbia contemplato soltanto l'inquinamento ambientale escludendo il disastro ambientale che comunque, per definizione, rispetto all'inquinamento, potenzialmente ha maggiori effetti lesivi all'incolumità fisica delle persone.

Art. 452-quater (Disastro ambientale)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Arresto in flagranza FACOLTATIVO sia consumato sia tentato (anche per i minorenni);

Fermo indiziato ex art. 384 c.p.p. consentito solo se consumato (anche per i minorenni);

competenza: Tribunale in composizione collegiale

La descrizione dell'evento di disastro ambientale pare riprodurre piuttosto fedelmente quei requisiti di "nocumento avente un carattere di prorompente diffusione ed espansività e che esponga a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone", già individuati dalla Cassazione nella già citata sentenza n. 9418 del 2008.

Il concetto di irreversibilità dell'alterazione dell'equilibrio di un sistema ecologico va inteso in senso relativo. Si deve considerare "irreversibile" un'alterazione anche quando in termini scientifici non si possa escludere la reversibilità ma ciò richieda tempi estremamente lunghi. Peraltro al n. 2 non si richiede l'irreversibilità bensì un'eliminazione dell'alterazione ardua e molto onerosa.

Nei primi commenti sulla legge in discorso, in particolare a cura di magistrati molto impegnati sul fronte dei reati ambientali, ricorre una critica alla clausola di riserva inserita nell'art. 452-quater (*Fuori dai casi previsti dall'articolo 434*) in quanto non ne è sufficientemente chiaro il senso e si presterà a dispute interpretative. Riesce difficile immaginare una fattispecie di aggressione all'ambiente che possa ricadere nell'art. 434 c.p. anziché nell'art. 452-quater di nuovo conio.

Per quanto riguarda l'aggravante a effetto comune di cui al terzo comma valgono le stesse considerazioni svolte per il delitto di inquinamento ambientale.

È ipotizzabile il dolo eventuale?

Secondo l'ufficio del massimario della Cassazione (Relazione n. III/4/2015) "nella misura in cui non si punisce più un'ipotesi di disastro innominato, quale quella dell'art. 434 cod. pen., non pare allora escludibile, quanto meno su una piano teorico, la configurabilità e la sufficienza anche del dolo eventuale".

Tuttavia, ricorda la citata relazione, in particolare per la presenza nella novella dell'art. 452-quinquies (delitti colposi), risulta qui particolarmente difficile riconoscere gli indici distintivi enucleati dalle sezioni unite penali della Cassazione, in sintesi: la lontananza dalla condotta standard negli ambiti governati da discipline cautelari; la personalità, la storia e le precedenti esperienze; la durata e ripetizione della condotta; la condotta successiva al fatto; il fine della condotta e la sua motivazione di fondo; la probabilità di verificazione dell'evento; le conseguenze negative anche per l'agente in caso di verificazione dell'evento; i tratti di scelta razionale; la verifica controfattuale.

Art. 452-quinquies (Delitti colposi contro l'ambiente)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

inquinamento ambientale colposo (art. 452-quinquies in rel. art. 452-bis)	disastro ambientale colposo (art. 452-quinquies in rel. art. 452-quater)
Arresto in flagranza e Fermo indiziato ex art. 384 c.p.p. NON CONSENTITI competenza: Tribunale monocratico	Arresto in flagranza FACOLTATIVO (anche per i minorenni); Fermo indiziato ex art. 384 c.p.p. NON consentito. competenza: Tribunale monocratico

Non è affatto semplice interpretare la norma contenuta nel secondo comma. Potrebbe trattarsi di una disposizione residuale rispetto alle contravvenzioni stabilite dalla normativa speciale.

Art. 452-sexies (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Arresto in flagranza FACOLTATIVO sia consumato sia tentato (per i minorenni arresto non consentito);

Fermo indiziato ex art. 384 c.p.p. : primo e secondo comma NON è consentito; terzo comma è consentito per i maggiorenni, non è consentito per i minorenni.

competenza: Tribunale in composizione monocratica

Si tratta di un reato di pericolo che tiene conto degli *Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005.*

È piuttosto ridicolo (dispiace dirlo commentando un'importante disposizione legislativa) l'uso dell'avverbio "illegittimamente"! È forse ipotizzabile che un soggetto possa abbandonare o possa disfarsi "legittimamente" di materiale ad alta radioattività?

Il secondo e il terzo comma prevedono, rispettivamente, un'aggravante a effetto comune e un'aggravante a effetto speciale. Stante la pericolosità del materiale considerato dalla norma incriminatrice, risulta difficile ipotizzare che si possa commettere il reato base (primo comma) senza commettere necessariamente una delle due circostanze aggravanti.

Art. 452-septies (Impedimento del controllo)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Arresto in flagranza e Fermo indiziato ex art. 384 c.p.p. **NON CONSENTITI**

competenza: Tribunale in composizione monocratica

La norma prevede una figura di reato a forma vincolata, in quanto l'impedimento del controllo ambientale va posto in essere negando o ostacolando l'accesso ai luoghi o mutando artificialmente lo stato dei luoghi.

La clausola di salvaguardia potrebbe riguardare, per esempio, le più gravi fattispecie previste e punite dagli articoli 336 (violenza o minaccia a un P.U.) e 337 (resistenza a un P.U.) del codice penale.

Questa fattispecie non costituisce un semplice corollario di quanto disposto dagli articoli precedenti perché è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta sia ostacolato un campionamento o una verifica ambientale. Peraltro, laddove l'ostacolo sia posto, ad esempio, con mezzi meccanici, in base al successivo articolo 452-undecies deve esserne disposta la confisca.

Art. 452-octies (Circostanze aggravanti)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Il nuovo articolo 452-octies del codice penale prevede circostanze aggravanti quando l'associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) sono finalizzate a commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al nuovo titolo VI-bis.

L'introduzione di circostanze aggravanti "ambientali" applicabili ai reati in forma associativa è senz'altro diretta a contrastare il fenomeno delle c.d. "ecomafie", i cui profitti derivano dai crimini contro l'ambiente.

Art. 452-novies (Aggravante ambientale)

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

sono qui previste:

- una circostanza aggravante a effetto speciale per un qualsiasi reato commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale o dal codice ambientale (decreto legislativo n. 152/2006) o da altra norma in materia di tutela dell'ambiente;
- una circostanza aggravante a effetto comune se dal fatto deriva la violazione di una o più norme di qualsiasi legge che tutela l'ambiente oltre al d.lgs. 152/2006.

Nel primo caso, l'aggravante si pone in rapporto di specialità rispetto alla circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61 n. 2 c.p. limitatamente allo scopo di eseguire un altro reato ambientale. Si applica comunque l'aggravante ex art. 62 n. 2 c.p. se il reato è commesso per occultarne un altro ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo del reato o l'impunità di un altro reato.

Nel secondo caso, il riferimento a una generica "violazione" lascia supporre che la seconda violazione possa riguardare anche un illecito amministrativo in materia di tutela dell'ambiente. È prevista, in ogni caso, la procedibilità d'ufficio per un reato con l'aggravante ambientale.

Art. 452-decies (Ravvedimento operoso)

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

La circostanza attenuante (a effetto speciale) su questa particolare forma di "ravvedimento operoso" prevede una differente graduazione della diminuzione di pena in relazione alla natura e alle modalità delle attività svolte, nonché la necessità che le citate attività riparatorie dei luoghi debbano avvenire "concretamente" e, in relazione alla tempistica, prima che sia dichiarata l'apertura del dibattimento di primo grado.

Art. 452-undecies (Confisca)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.

L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

L'articolo 452-undecies interviene in materia di confisca, prevedendo che, in caso di condanna o patteggiamento per i reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo, nonché per i reati associativi finalizzati alla commissione dei nuovi reati ambientali previsti dal titolo VI-bis, il giudice debba sempre ordinare la confisca delle cose costituenti il prodotto o il profitto del reato o che servono a commetterlo. Sono esclusi dalla confisca obbligatoria l'inquinamento e il disastro ambientali colposi, cioè le fattispecie più ricorrenti. Tuttavia, secondo il dato testuale, per queste due fattispecie sembrerebbe comunque praticabile l'istituto generale della confisca facoltativa, infatti anche il secondo comma, nel trattare la confisca per equivalente, fa riferimento indistinto a "*uno dei delitti previsti dal presente titolo*".

La clausola di salvaguardia a tutela dei terzi estranei al reato, — analogamente a quanto già previsto dall'art. 240 c.p. — esclude l'obbligatorietà della confisca quando i beni appartengano a questi ultimi.

L'articolo prevede inoltre che i beni confiscati o i loro proventi siano usati per la restituzione dei luoghi in pristino stato.

Art. 452-duodecies (Ripristino dello stato dei luoghi)

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

In caso di condanna o patteggiamento per uno dei nuovi delitti ambientali, il giudice deve ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo l'esecuzione di tali attività a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvenza del primo (ex art. 197 c.p.). La disposizione prevede una più puntuale disciplina della procedura di ripristino ambientale dei luoghi attraverso il rinvio alle disposizioni del Codice dell'ambiente che già prevedono tale misura.

Art. 452-terdecies (Omessa bonifica)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Arresto in flagranza FACOLTATIVO

Fermo indiziato ex art. 384 c.p.p. non consentito.

competenza: Tribunale in composizione monocratica

Il nuovo delitto va necessariamente coordinato con la contravvenzione di cui all'art. 257 del d.l.vo n. 152/2006, pure oggetto di novella.

LE MODIFICAZIONI AL CODICE DELL'AMBIENTE.

I commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge in commento modificano, rispettivamente, gli articoli 257 e 260 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), qui di seguito riportati nel testo ora vigente.

Art. 257 d.l.vo 152/2006 (Bonifica dei siti)

1. **Salvo che il fatto costituisca più grave reato**, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. **L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.**

Il comma 2 modifica l'articolo 257 citato, in materia di bonifica dei siti, collegandosi strettamente, come già detto, al nuovo art. 452-terdecies c.p.. Viene, infatti, inserita la clausola di riserva "salvo che il fatto costituisca più grave reato"; che fa sì che essa sia applicabile soltanto nelle ipotesi di un superamento delle soglie di rischio, ma non raggiunga gli estremi della fattispecie immediatamente più grave di cui al nuovo art. 452-bis c.p. (inquinamento ambientale), mediante la compromissione o il deterioramento significativi e misurabili dei beni (acque, aria, etc.) ivi elencati.

Il comma 4 dello stesso art. 257 è stato completamente sostituito, prevedendo ora che l'avvenuta bonifica costituisca condizione di non punibilità per le sole contravvenzioni (non più "per i reati", come nella previgente formulazione) contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. Anche in questo caso la novella è coerente con la nuova norma del ravvedimento operoso ex art. 452-decies c.p..

Art. 260 d.l.vo 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

In tema di confisca obbligatoria e per equivalente, il comma 3 dell'articolo 1 della legge esaminata aggiunge all'articolo 260 del Codice dell'ambiente un nuovo comma 4-*bis* (di contenuto analogo alla disposizione introdotta al nuovo articolo 452-*undecies* c.p.) in relazione alla commissione del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Altre disposizioni dell'art. 1 della legge n. 68/2015

Il comma 4 dell'articolo 1 modifica l'articolo 12-*sexies* del D.L. 306/1992 convertito in legge n. 356/1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) aggiungendo anche il disastro ambientale (art. 452-*quater*), l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione dei reati ambientali (art. 452-*octies*) e le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, Codice dell'ambiente) al catalogo dei delitti per i quali è consentita la confisca di valori ingiustificati.

Il comma 5 interviene, poi, sull'articolo 32-*quater* del codice penale, relativo ai casi nei quali alla condanna per alcuni delitti consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. Il catalogo dei delitti ivi previsti è aggiornato con l'inserimento dell'inquinamento ambientale, del disastro ambientale, del traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, dell'impedimento del controllo e delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Il comma 6 dell'art. 1 della legge 68/2015 modifica l'articolo 157 del codice penale, prevedendo per tutti i nuovi delitti contro l'ambiente introdotti nel codice penale il raddoppio dei termini di prescrizione rispetto a quelli ordinari previsti dall'art. 157, comma 6, c.p..

Il comma 7 integra la formulazione dell'articolo 118-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (in materia di coordinamento delle indagini) prevedendo specifici obblighi di comunicazione in capo al pubblico ministero che procede alle indagini su alcuni reati ambientali. Oltre che quando procede per i reati di grave allarme sociale di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, il pubblico ministero è tenuto a dare notizia al procuratore generale presso la Corte d'appello (e ora anche all'Agenzia delle Entrate) delle indagini in corso per i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale di alta radioattività ed attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Analogo obbligo informativo viene previsto sia per le indagini per i citati reati ambientali sia per il delitto di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Il comma 8 dell'articolo 1 novella l'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, estendendo ai reati ambientali il catalogo dei reati che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche dipendente da reato.

Inoltre, con l'inserimento del comma 1-*bis* nel menzionato articolo 25-*undecies*, si prevede, in caso di condanna per il delitto di inquinamento ambientale e di disastro ambientale, l'applicazione delle sanzioni interdittive per l'ente previste dall'art. 9 del citato decreto legislativo del 2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni; divieto di contrattare con la P.A.; esclusione da

agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Il comma 9 introduce poi nel Codice dell'ambiente (d.l.vo 152/2006) una disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, prevedendo (sette articoli da 318-*bis* a 318-*octies*) un procedimento per l'estinzione delle contravvenzioni ivi previste, collegato all'adempimento da parte del responsabile della violazione sia di una serie di prescrizioni sia al pagamento di una somma di denaro. Si tratta delle violazioni che non abbiano cagionato né danno né pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

In particolare,

- l'articolo 318-*bis* precisa l'ambito applicativo della disciplina alle contravvenzioni previste dal Codice dell'ambiente,
- l'articolo 318-*ter* riguarda le prescrizioni da impartire al contravventore. Si prevede che spetti all'organo di vigilanza **o alla polizia giudiziaria** impartire al contravventore le prescrizioni necessarie all'eliminazione della contravvenzione, fissando un termine per la regolarizzazione non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario; solo in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore sarà possibile una proroga del termine di adempimento, comunque non superiore a sei mesi. La norma precisa la necessità dell'asseverazione tecnica di tale prescrizione da parte dell'ente competente in materia nonché la necessità che un'eventuale proroga di sei mesi sia concessa al contravventore solo per specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nell'adempimento. Nell'ipotesi in cui il reo operi al servizio di un ente, si prevede un obbligo di notifica-comunicazione della prescrizione anche al rappresentante legale dell'ente stesso.
- L'articolo 318-*quater* concerne la verifica dell'adempimento e l'irrogazione della sanzione, entro termini specificamente determinati, attraverso una scansionata serie di fasi procedurali.
- L'articolo 318-*quinquies* prevede obblighi di comunicazione da parte del pubblico ministero, che abbia in qualsiasi modo notizia della contravvenzione, all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria, per consentire di imporre le prescrizioni ed effettuare le relative verifiche sull'adempimento. **In tali ipotesi, l'organo di vigilanza e la polizia giudiziaria debbono, senza ritardo, relazionare il PM della propria attività.** Il procedimento rimane sospeso fino a quando il PM non riceva notizia dell'adempimento o meno della prescrizione.
- L'articolo 318-*sexies* stabilisce che i termini di sospensione del procedimento penale relativo alla contravvenzione decorrono dalla iscrizione nella notizia di reato nel relativo registro fino al momento del ricevimento da parte dell'autorità requirente della comunicazione dell'avvenuto adempimento della prescrizione. Si prevede, tuttavia, che la sospensione, oltre a non impedire l'eventuale archiviazione, non preclude l'adozione di atti d'indagine e il sequestro preventivo.
- L'articolo 318-*septies* prevede l'estinzione della contravvenzione a seguito sia del buon esito della prescrizione che del pagamento della sanzione amministrativa. All'estinzione consegue l'archiviazione del procedimento da parte del PM. La disposizione configura, infine, l'ipotesi di adempimento tardivo o con modalità diverse della prescrizione, facendone derivare la possibile applicazione di un'oblazione ridotta rispetto alle previsioni di cui all'articolo 162-*bis* del codice penale.
- L'articolo 318-*octies* reca infine una norma transitoria secondo cui la nuova disciplina per l'estinzione delle contravvenzioni non si applica ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

L'articolo 2 della legge n. 68 del 2015

L'articolo 2 della legge modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 8-bis e 8-ter della legge n. 150 del 1992 recante la *“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”* rendendo più severa tale disciplina sanzionatoria, di natura contravvenzionale o amministrativa.